

FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi del Provvedimento di Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successivi aggiornamenti

FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE A BREVE TERMINE

INFORMAZIONI SUL CONFIDI

ALPIFIDI S.C. – SOCIETA' COOPERATIVA

AVENUE DU CONSEIL DES COMMIS, 32 – 11100 - AOSTA

Tel.: 0165/34127 – Fax: 0165/362749

email: info@alpifidi.it PEC: direzione@pec.alpifidi.it

sito internet: www.alpifidi.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Aosta n. 91002410073

Iscritta al Registro Regionale degli Enti Cooperativi – sezione mutualità prevalente: A118519

Iscritta nell'Elenco speciale ex art. 106 del TUB – codice meccanografico 19513.1

Capitale sociale al 31/12/2022 euro 9.064.310,00

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE

Da compilare in caso di offerta fuori sede

Nome e Cognome: _____ in qualità di:

Dipendente / Collaboratore di ALPIFIDI

Agente in Attività Finanziaria (iscrizione elenco OAM al n. _____)

Mediatore Creditizio (iscrizione elenco OAM al n. _____)

ALTRO _____

Indirizzo: _____ Tel./Fax: _____

Email: _____

1. FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE A BREVE TERMINE

CHE COSA SONO I FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE

Il Finanziamento è un'operazione con cui un'impresa ottiene il denaro necessario da una Banca/Intermediario per realizzare un dato progetto di investimento o soddisfare le proprie esigenze di liquidità, con l'obbligo di restituire l'importo concesso e a pagare gli interessi calcolati sulla base del tasso di interesse stabilito nel contratto ratealmente alle date stabilite nel contratto. Il tasso di interesse del finanziamento concesso da Alpifidi Sc è fisso.

Per questa tipologia di finanziamento la restituzione del debito (capitale erogato e interessi) avviene in un'unica soluzione alla data di scadenza dell'operazione.

Per la concessione del finanziamento l'intermediario può richiedere la concessione di garanzie, quali la sottoscrizione di fidejussioni.

Tra i **principali rischi generici e specifici**, vanno tenuti presente:

- rischio tasso: In caso di operazione a tasso fisso il rischio principale è legato alla impossibilità di beneficiare di eventuali riduzioni del tasso di interesse rispetto al tasso iniziale, che rimane fisso per tutta la durata del finanziamento. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e

dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

In caso di operazione a tasso variabile, invece, il rischio principale è legato all'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate in funzione dell'incremento dell'indice di riferimento. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate;

- la possibilità di modifica unilaterale delle condizioni economiche e normative in senso più sfavorevole al cliente;
- In caso di mancata restituzione, totale o parziale, delle somme contrattualmente previste, il Confidi è autorizzato a dichiarare la decadenza del Cliente dal beneficio del termine e la risoluzione di diritto del Contratto. Il Confidi potrà esigere dal Cliente l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi e accessori tutti nella misura prevista nel riquadro "Condizioni Economiche", nonché esperire tutte le azioni occorrenti per il recupero del proprio credito, anche in via giudiziaria. In presenza di soggetti fideiussori, anche essi sono tenuti a rimborsare quanto dovuto;
- il Confidi può inoltre segnalare il cliente non affidabile alla Centrale dei Rischi, segnalazione che compromette la possibilità di ottenere finanziamenti in futuro.

Qualora sussistano i requisiti di ammissibilità il finanziamento erogato da Alpifidi può essere assistito dalla garanzia diretta del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI ex Legge n. 662/1996. L'impresa potrà quindi richiedere attraverso Alpifidi S.c. l'intervento del suddetto "Fondo di garanzia". In tal caso il Cliente dovrà acconsentire a fornire al Confidi tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle attività di richiesta della garanzia diretta e di vigilanza da parte delle autorità preposte ai controlli per la gestione del Fondo sopracitato.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

Principali condizioni economiche riferite all'ipotesi di finanziamento a tasso fisso

| Ipotesi | |
|---|-------------------|
| Operazione di Finanziamento di Importo pari a: 30.000,00 Euro | |
| Durata dell'operazione: 18 mesi meno 1 giorno | |
| Modalità Rimborso: Sepa Direct Debit B2B mensile | |
| Garanzie a supporto: Fondo Centrale di Garanzia per le PMI ex Legge n. 662/1996 | |
| Tasso annuo nominale | 7,20% |
| Commissioni : | |
| - Spese istruttoria | 200,00 Euro |
| - Spese incasso rata | 3,00 Euro cadauna |
| - Marca da bollo | 16,00 Euro |

| | |
|--|-------------|
| - Spese istruttoria per la gestione del Fondo di Garanzia L 662/96 | 250,00 Euro |
| <u>T.A.E.G.</u> | 10,84% |

Principali condizioni economiche riferite all'ipotesi di finanziamento a tasso variabile

| Ipotesi | |
|---|--|
| Operazione di Finanziamento di Importo pari a: 30.000,00 Euro | |
| Durata dell'operazione: 18 mesi meno 1 giorno | |
| Modalità Rimborso: Sepa Direct Debit B2B mensile | |
| Garanzie a supporto: Fondo Centrale di Garanzia per le PMI ex Legge n. 662/1996 | |
| Tasso annuo nominale | 6,22% (Euribor a 6 mesi media mese precedente su base 365 pari al 3,72% + spread 2,50%) |
| Commissioni : | |
| - Spese istruttoria | 200,00 Euro |
| - Spese incasso rata | 3,00 Euro cadauna |
| - Marca da bollo | 16,00 Euro |
| - Spese istruttoria per la gestione del Fondo di Garanzia L 662/96 | 250,00 Euro |
| <u>T.A.E.G.</u> | 9,63% |

In entrambi i casi il TAEG indicato è stato calcolato considerando le spese, ove previste, relative a: istruttoria, spese incasso rata mensile, spese di istruttoria per la gestione del Fondo Garanzia L 662/96, e marca da bollo. Il TAEG riportato non comprende eventuali Garanzie accessorie.

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali eventuali le imposte per la stipula del contratto.

Le condizioni economiche indicate nel seguito rappresentano i valori massimi previsti dall'intermediario. Al momento della stipula del contratto, una o più delle singole voci di costo potranno essere convenute in misura inferiore a quella pubblicizzata, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge 108/96.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo alle operazioni può essere consultato in sede e sul sito www.alpifidi.it.

CONDIZIONI ECONOMICHE GENERICHE MASSIME

| ADESIONE A SOCIO DELLA COOPERATIVA | |
|--|----------|
| VOCI | COSTI |
| Quota di partecipazione al capitale sociale della cooperativa (una tantum) | € 250,00 |

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

| VOCI | COSTI |
|--|---|
| Tasso di interesse debitore annuo nominale | <p>Tasso fisso</p> <p>Applicazione di un tasso d'interesse fisso determinato a seconda degli esiti dell'attività istruttoria nella seguente misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per Bullet: massimo 11,50% <p>In caso di presenza di controgaranzia del Fondo Centrale il tasso viene ridotto di 1 punto percentuale.</p> <p>Tasso variabile</p> <p>Il tasso variabile è pari alla somma aritmetica dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parametro di indicizzazione: Euribor a 6 mesi media mese precedente su base 365 (fonte: Il Sole 24 ore); • Spread: massimo 6,50%. <p>In ogni caso il parametro di riferimento non può assumere un valore inferiore a zero, indipendentemente dalla quotazione di mercato del tasso Euribor a 6 mesi Media Mese Precedente su base 365 (clausola floor).</p> <p>Lo spread è determinato in misura fissa e dipende dagli esiti dell'attività istruttoria.</p> <p>In caso di presenza di garanzia del Fondo Centrale lo spread viene ridotto di 1 punto percentuale.</p> |
| Spese di istruttoria | <ul style="list-style-type: none"> • € 200 per finanziamenti fino ad € 50.000 (compresi); • € 300 per finanziamenti oltre € 50.000 <p>L'importo dovrà essere corrisposto all'atto di perfezionamento del contratto di finanziamento e verrà trattenuto dall'importo finanziato all'atto di erogazione del mutuo.</p> |
| Spese per incasso rata | Euro 3 cadauna |
| <p>Marca da bollo (per operazioni di durata inferiore a 18 mesi)</p> <p>ovvero</p> <p>Imposta sostitutiva ex D.P.R. 601/1973 art. 17 (per operazioni di durata pari o superiore a 18 mesi)</p> | <p>Euro 16</p> <p>0,25% dell'importo finanziato</p> |
| Spese istruttoria per la gestione del fondo di Garanzia L 662/96 | <p>Euro 250.</p> <p>L'importo dovrà essere corrisposto all'atto di perfezionamento del contratto di finanziamento e verrà trattenuto dall'importo finanziato all'atto di erogazione del mutuo.</p> |

| | |
|---|---|
| Periodicità delle rate | <p>Per le operazioni Bullet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Una sola rata alla data di scadenza dell'operazione. <p>Per le operazioni rateali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mensile. |
| Tipologia di piano di ammortamento | <p>Per le operazioni Bullet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rimborso in un'unica soluzione alla scadenza, comprensiva sia del capitale, degli interessi e delle ulteriori spese previste contrattualmente. <p>Per le operazioni rateali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ammortamento "alla francese": L'importo di ciascuna rata comprenderà una quota di capitale crescente e una quota di interessi decrescente e, pertanto, l'importo della quota capitale sarà più rilevante nel tempo nella misura indicata nel piano di ammortamento allegato al contratto. |
| Preammortamento | Non previsto |
| Calendario per il calcolo degli interessi | Anno civile (base 365 gg) |
| TAEG | <p>Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del mutuo concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio: spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.</p> <p>L'ammontare esatto verrà indicato nel documento di sintesi.</p> |
| TEGM | <p>Il TEGM è l'informazione sui Tassi Effettivi Globali Medi per categoria di prodotti finanziari e importi, determinati trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base dei quali è calcolato il limite della soglia di usura.</p> <p>Il TEGM indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie.</p> <p>La misura del TEGM viene tenuta costantemente aggiornata dalla Banca d'Italia trimestralmente e mediante le pubbliche indicazioni offerte dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.</p> <p>Il Cliente potrà verificare il TEGM aggiornato sul sito del Confidi o della Banca d'Italia.</p> |

Rimangono comunque a carico del cliente eventuali imposte e tasse presenti e future gravanti sul presente servizio.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

| VOCI | COSTI |
|--|-----------------------------|
| Spese per le comunicazioni periodiche (cartacee o telematiche) a cliente e garanti | Gratuite |
| Spese per comunicazioni variazione contrattuale ex art. 118 TUB | Gratuite |
| Spese per emissione duplicato documenti | Euro 50 |
| Spese variazione appoggio bancario | Euro 15 per ogni variazione |
| Spese per insoluto SDD | Euro 10 per ogni insoluto |
| Spese per rinegoziazione contrattuale o sospensione rate | Euro 250 |
| Spese per proroga preammortamento | Euro 250 |
| Spese per accollo o subentro nel finanziamento | Euro 250 |
| Spese per richiesta prolungamento contratto | Euro 250 |

ONERI E SPESE PER RITARDATO PAGAMENTO

| VOCI | COSTI |
|--|---|
| Spese per solleciti postali | Euro 50 |
| Spese recupero stragiudiziale in caso di ritardato pagamento o decadenza dal beneficio del termine | Euro 250 |
| Spese recupero giudiziale: | Spese sostenute secondo quanto previsto dalle tariffe professionali forensi vigenti al tempo del recupero. |
| Interessi di mora | <p>Il tasso di interesse di mora per i casi di ritardato pagamento sarà applicato in misura pari al tasso di interesse contrattuale previsto dal contratto di finanziamento.</p> <p>Se, tuttavia, al momento della conclusione del Contratto, il tasso di mora fosse superiore al tasso soglia determinato ai sensi di Legge, il tasso effettivamente pattuito sarà il tasso soglia previsto ex lege (legge 7 marzo 1996, n. 108) per la categoria di riferimento diminuito di 3%. A tal proposito si farà riferimento al tasso soglia rilevato da Banca d'Italia</p> |

Servizi accessori obbligatori

Nessuno

Costi associati alle garanzie

In caso di conclusione del contratto con il rilascio di garanzia da parte del Fondo di Garanzia non saranno acquisite garanzie reali sulla quota di finanziamento coperta dalla garanzia del fondo.

Calcolo delle rate

In caso di “Tasso Variabile” l’ammontare di ciascuna rata sarà soggetta a indicizzazione in funzione del costo del denaro sulla base di quanto di seguito specificato:

Il Confidi concede alla mutuataria il finanziamento al tasso di interesse nominale annuo composto dalla sommatoria dei seguenti due elementi: il parametro di riferimento Euribor a 6 mesi Media Mese Precedente su base 365 (fonte: Il Sole 24 ore) maggiorato dello Spread (in misura fissa) indicato all’interno del Documento di Sintesi.

Una volta in ammortamento il tasso di interesse nominale annuo sarà indicizzato mensilmente come segue: per la sua componente variabile, sulla base del predetto parametro Euribor riferito al 2° mese precedente rispetto alla data di scadenza della rata oggetto di indicizzazione; il predetto valore verrà maggiorato dello Spread indicato all’interno del Documento di Sintesi.

In ogni caso il parametro di riferimento non può assumere un valore inferiore a zero indipendentemente dalla quotazione di mercato del tasso Euribor a 6 mesi Media Mese Precedente su base 365 (clausola floor).

Su richiesta del cliente, in caso di mutamenti nel parametro di riferimento, il Confidi provvederà a fornire un piano di ammortamento aggiornato tramite lettera semplice, mail o PEC, entro un ragionevole lasso di tempo.

RECESSO E RECLAMI

Recesso e rimborso anticipato

Il recesso potrà essere esercitato solo finché il contratto non abbia avuto esecuzione, ovvero prima dell’erogazione del finanziamento. In questo caso non è previsto il pagamento di alcuna penale.

Il Cliente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto a Alpifidi.

Le somme da pagare per rimborsare il prestito sono riferite alla prima rata in scadenza successiva alla richiesta. Entro tale data il Cliente pagherà in un’unica soluzione le somme dovute e determinerà così l’estinzione del debito. Se il Cliente non verserà tempestivamente la somma dovuta, l’estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza.

In caso di rimborso parziale le somme versate andranno a deconto del capitale residuo con conseguente riduzione del capitale residuo e ricalcolo dell’importo delle rate a scadere mantenendo il medesimo orizzonte temporale originariamente pattuito.

Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione per inadempimento:

Alpifidi si riserva il pieno diritto di risolvere – ai sensi di quanto previsto all’art. 1456 cc – il contratto, e di richiedere l’immediato rimborso di ogni suo credito senza bisogno di preavviso, di messa in mora o di domanda giudiziale, nelle situazioni che seguono:

- Il cliente o gli eventuali garanti non provvedono all’integrale e puntuale esecuzione anche di una sola delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto, e in particolare, il cliente e i suoi eventuali successori o aventi causa non provvedano al puntuale integrale pagamento anche di una sola rata di rimborso del finanziamento e di quant’altro dovuto ad Alpifidi in dipendenza dello stesso a qualsivoglia titolo;

- Infedele dichiarazione resa dal Cliente sulla situazione economico – finanziaria propria e/o degli eventuali coobbligati;
- Accertamento di protesti cambiari, azioni esecutive o procedure concorsuali a carico del Cliente e/o degli eventuali coobbligati, nonché compimento di qualsiasi atto volto a diminuire la loro consistenza patrimoniale;
- il Cliente o gli eventuali fideiussori vengano segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema bancario, presentino rilevanti o ripetuti sconfinamenti non autorizzati, risultassero inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere presso il Confidi, anche in termini di versamenti delle quote e/o commissioni, o patiscano significativi pignoramenti nelle proprie condizioni economiche e patrimoniali;
- mancata costituzione o ricostituzione delle garanzie richieste da Alpifidi a fronte della concessione del finanziamento.

Inoltre, il verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 del codice civile determina l'immediata decadenza dal beneficio del termine.

Alpifidi darà comunicazione dell'intervenuta decadenza dal beneficio del termine e/o risoluzione del contratto a mezzo raccomandata AR o a mezzo PEC al Cliente, il quale sarà tenuto, senza necessità di ulteriori richieste, a corrispondere al Confidi tutto quanto dovuto entro 15 giorni.

In caso di dichiarata decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto, Alpifidi potrà richiedere al Cliente l'integrale pagamento dell'intero debito residuo comprensivo delle rate scadute, delle rate a scadere per la sola sorte capitale, degli interessi di mora, nonché dei costi connessi all'invio delle comunicazioni.

In caso di mancato pagamento della somma dovuta, dalla data di ricezione della lettera e/o pec di formale messa in mora potranno essere applicati interessi di mora sull'intero importo dovuto nella misura stabilita dal documento di sintesi.

Nessun ritardo o attesa da parte di Alpifidi nel richiedere l'adempimento di qualsiasi obbligazione contenuta nel contratto potrà costituire od essere interpretata come rinuncia all'adempimento da parte della stessa.

Se il Cliente fruisce di più finanziamenti concessi da Alpifidi, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto emessa a fronte di uno solo dei medesimi potrà essere estesa alle altre operazioni in corso.

Portabilità

Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un altro intermediario / banca, il cliente, se persona fisica o micro-impresa (come definita dall'art.1, comma1, lettera 1 del D.Lgs. 27/01/2010 n. 11), non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

In caso di estinzione anticipata, il Finanziatore si impegna a chiudere il rapporto entro 30 giorni dal ricevimento da parte del Cliente delle somme indicate nel conteggio di estinzione anticipata, salvo il buon fine del pagamento.

Cessione del credito

Il Confidi può trasferire a terzi il contratto di finanziamento, ovvero tutti o parte dei diritti che ne derivano, in forma individuale o in forma collettiva. Per l'esercizio di tale facoltà da parte del Confidi, il Cliente o eventuali terzi garanti non possono opporre eccezione alcuna né vantare diritti ad intervenire e sono tenuti a fornire tutta la documentazione che sarà richiesta dal Confidi.

Inoltre il Confidi ha la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal contratto.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami di Alpifidi (Avenue du Conseil des Commis, 32 – 11100 Aosta, telef. 0165-34127, fax 0165-362749, email info@alpifidi.it PEC: direzione@pec.alpifidi.it), che ne conferma la ricezione entro 20 giorni ed in seguito risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice (pena, in caso contrario, l'improcedibilità della domanda) può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Alpifidi. Il confidi mette a disposizione della clientela la guida relativa all'accesso all'ABF presso i propri locali e sul proprio sito internet.
- In alternativa il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010.

LEGENDA

| | |
|-------------------------------------|---|
| Ammortamento | E' il processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi. |
| Istruttoria | Analisi da parte dell'Intermediario ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento |
| Interessi di mora | Tasso di interesse, a carico del Cliente, applicato, per il periodo del ritardo sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste. |
| Piano di ammortamento | Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. |
| Piano di ammortamento alla francese | Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. |
| Bullet | Operazione con rimborso in un'unica soluzione alla scadenza |
| Recesso | atto con il quale una delle parti di un rapporto contrattuale esercita la facoltà di sciogliere il rapporto stesso |
| TAEG | indica il costo totale dell'operazione di finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare dell'importo finanziato. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. |
| TEGM | tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. |
| Tasso fisso | Si intende un tasso di interesse che non varia in funzione delle fluttuazioni dei mercati finanziari, ma resta costante sino alla scadenza. |
| Tasso variabile | Si intende un tasso di interesse che varia in funzione delle fluttuazioni dei mercati finanziari, incidendo sulla rata che si deve pagare. |
| Parametro di indicizzazione | Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. |
| Spread | Maggiorazione applicata al parametro di indicizzazione. |
| Valuta | periodo di tempo riferito alla decorrenza degli interessi: si intende cioè il giorno in cui cominciano a maturare gli interessi attivi e passivi di un'operazione bancaria |
| Fideiussione | Contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce, in via solidale con il debitore principale, il pagamento di un debito del soggetto garantito nei confronti dell'avente diritto, a seguito di una specifica operazione. |
| P.M.I. (piccole medie imprese) | Imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (cfr. D.M. 18/04/2005 sa G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003). |
| Fondo Centrale di Garanzia | Strumento istituito con L. 662/96 finalizzato a favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle PMI mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca alle eventuali garanzie reali portate dall'impresa. L'utilizzo del Fondo prevede il pagamento di una commissione stabilita |

| | |
|--------------------|---|
| | dal gestore del Fondo stesso. |
| Offerta fuori sede | Quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in un luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione dei contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo |

2. FIDEIUSSIONI RILASCIATE DA TERZI A FAVORE DI ALPIFIDI

CHE COS'E' LA FIDEIUSSIONE

La fideiussione è una garanzia mediante cui un terzo (Fideiussore) si impegna verso il creditore (Confidi) ad adempiere l'obbligazione del Debitore principale qualora non adempia ai suoi impegni fissati contrattualmente e richiamati nella garanzia stessa. Il Fideiussore di regola è obbligato in solido con il Debitore principale al pagamento del debito garantito. La fideiussione può essere di tipo "omnibus" o "specificata". Sono entrambe garanzie di natura personale per cui il Fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del Debitore garantito (o di chi dovesse subentrare nel suo rapporto con il Confidi), fino all'importo massimo stabilito nel contratto in caso di fideiussione omnibus, ovvero con riferimento all'operazione garantita nel caso di fideiussione specifica.

Con il rilascio di fideiussioni omnibus il Fideiussore garantisce il Confidi, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso il Confidi stesso dal debitore garantito, o di chi dovesse subentrare nel suo rapporto con il Confidi, e derivanti da operazioni di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, nonché per garanzie rilasciate dal Debitore a favore del Confidi stesso nell'interesse di altri soggetti.

Con il rilascio di fideiussioni specifiche il Fideiussore garantisce al Confidi l'adempimento delle obbligazioni derivanti da una o più linee di credito specificatamente indicate sull'atto di garanzia ed assunte verso il Confidi dal Debitore garantito, o da chi dovesse subentrare nel suo rapporto.

Quando più Fideiussori garantiscono il medesimo Debitore e lo stesso debito, gli stessi Fideiussori rispondono in via solidale fra loro e con il Debitore principale, salva diversa specifica pattuizione di rilascio pro-quota della garanzia.

La fideiussione può essere anche rilasciata pro-quota; in tal caso i Fideiussori garantiscono insieme l'intero debito, ma ognuno nei limiti della propria quota. Il Confidi, per l'adempimento delle obbligazioni garantite, può rivolgersi ad uno solo dei Fideiussori, nei limiti pattuiti, ovvero a tutti congiuntamente.

La fideiussione può essere "a prima richiesta", nel caso in cui la garanzia comporti un impegno del Fideiussore a pagare "a prima richiesta" e/o "ogni eccezione rimossa". In tal caso, Il Fideiussore è tenuto a pagare immediatamente al Confidi - a semplice richiesta scritta e fino alla concorrenza dell'importo della garanzia - tutte le somme dovute per l'adempimento dell'obbligazione garantita, e ciò anche se fossero sorte contestazioni in qualunque sede, giudiziaria o arbitrale.

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- Il pagamento da parte del Fideiussore di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- La possibilità per il Fideiussore di dover rimborsare al Confidi le somme che il Confidi deve restituire perché il pagamento effettuato dal Debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia);
- Qualora la fideiussione rilasciata contenesse la clausola "a prima richiesta scritta", il Fideiussore potrà essere chiamato ad onorare l'obbligazione garantita senza possibilità di poter opporre alcuna eccezione; in ogni caso, il Fideiussore riscuoterà (attraverso il regresso o la surroga) le somme corrisposte al Confidi, direttamente dal debitore principale nell'interesse del quale aveva rilasciato la fideiussione.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Il Rapporto è regolato dalle seguenti condizioni economiche:

| VOCI | COSTI |
|---|--|
| Diritti di segreteria per il rilascio di lettera di svincolo | Da un minimo di € 50,00 A un massimo di € 100,00 |
| Saggio interesse di mora – in caso di escussione | Il tasso di interesse di mora per i casi di ritardato pagamento sarà applicato in misura pari al tasso di interesse contrattuale previsto dal contratto di finanziamento. Se, tuttavia, al momento della conclusione del Contratto, il tasso di mora fosse superiore al tasso soglia determinato ai sensi di Legge, il tasso effettivamente pattuito sarà il tasso soglia previsto ex lege (legge 7 marzo 1996, n. 108) per la categoria di riferimento diminuito di 3%. A tal proposito si farà riferimento al tasso soglia rilevato da Banca d'Italia. |
| Spese per le comunicazioni periodiche (cartacee o telematiche) | Gratuite |
| Comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (ai sensi art. 118 del T.U.B.) | Gratuite |
| Spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente | A carico del fideiussore |

RECESSO E RECLAMI**Recesso**

Il Fideiussore potrà recedere dalla garanzia dandone comunicazione al Confidi con lettera raccomandata, e il recesso avrà efficacia quando la comunicazione sia giunta agli uffici del Confidi e siano trascorsi almeno trenta giorni. Tale termine può tuttavia variare sulla base di quanto stipulato tra le parti all'interno del contratto di fideiussione specifica. E' da evidenziare, però, che il Fideiussore risponderà, oltre che delle obbligazioni in essere nel momento in cui il Confidi abbia preso conoscenza del recesso, anche di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente, in dipendenza però di rapporti già esistenti in detto momento.

Tempo massimo di chiusura del rapporto

Il tempo massimo di chiusura del rapporto è di 30 giorni lavorativi.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami di Alpifidi (Avenue du Conseil des Commis, 32 – 11100 Aosta, telef. 0165-34127, fax 0165-362749, email info@alpifidi.it PEC: direzione@pec.alpifidi.it), che ne conferma la ricezione entro 20 giorni ed in seguito risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice (pena, in caso contrario, l'improcedibilità della domanda) può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Alpifidi.

- In alternativa il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010.

LEGENDA

| | |
|-------------------------------|--|
| Debitore principale | E' la persona fisica o giuridica di cui si garantisce l'adempimento in favore del creditore. |
| Fideiussore | E' la persona fisica o giuridica che rilascia la fideiussione a favore di Alpifidi S.c. e nell'interesse del debitore principale. |
| Importo massimo garantito | E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare a Alpifidi S.c. nel caso di inadempimento del debitore principale |
| Pagamento a prima richiesta | Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente al Confidi, a semplice richiesta scritta, anche qualora il debitore principale si opponesse, quanto dovuto al Confidi stesso per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio. |
| Interessi di mora | Importo che il fideiussore deve corrispondere in caso di suo ritardo nel pagamento di quanto da lui dovuto in qualità di garante. |
| Fideiussione | Contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce, in via solidale con il debitore principale, il pagamento di un debito del soggetto garantito nei confronti dell'avente diritto, a seguito di una specifica operazione. |
| Regresso | Con il regresso il terzo Fideiussore che ha pagato Alpifidi recupera dal Debitore principale le somme indicate nell'art. 1950 cc e ciò a prescindere dal rapporto intercorso tra Confidi e Debitore principale. Il regresso fa sorgere il diritto alla restituzione degli esborsi sostenuti, in via originaria, per effetto dell'avvenuto pagamento e solo dopo che il Fideiussore abbia pagato il debito cui la garanzia afferisce. |
| Reviviscenza della garanzia | Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal Debitore al Confidi siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati |
| Solidarietà tra i fideiussori | E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo Debitore principale, in forza del quale il Confidi può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo. |
| Surroga | Con la surroga il fideiussore si sostituisce al Confidi acquisendone la stessa posizione di creditore garantito, potendo così esercitare i singoli diritti e le azioni nei confronti del Debitore principale. La surroga si caratterizza per il fatto che i diritti e le azioni che il Fideiussore (nuovo creditore) fa valere scaturiscono dal rapporto originario tra Confidi e Debitore principale |



Spett.le ALPIFIDI S.C.

Con la sottoscrizione della presente,

io sottoscritto.....

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta/società.....

..... codice fiscale/Part. IVA.....

dichiaro

- di aver ricevuto il “Foglio Informativo Finanziamenti alle imprese a Breve Termine” rilasciato da Alpifidi S.c., versione n. 1-24 del 17/07/2024, contenente l’indicazione delle condizioni economiche e dei costi di adesione alla Cooperativa per le operazioni di finanziamento alle imprese con durata a breve termine offerti da Alpifidi S.c.; di essere stato informato che il Foglio Informativo è pubblicato e scaricabile anche sul sito internet www.alpifidi.it alla sezione Trasparenza;
- di aver ricevuto copia della guida “ABF in parole semplici” e di essere stato informato che la guida stessa è pubblicata e scaricabile anche sul sito internet www.alpifidi.it alla sezione Trasparenza;
- di aver ricevuto copia del documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi vigenti, rilevati ai sensi della legge 108/96.

(Luogo e data)

(Firma del cliente)